



A.R.T.E.

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

**REGOLAMENTO
PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE DI
IMPORTO INFERIORE A
40.000 EURO**

ALLEGATO.....
AL DECRETO N°
..30.498.....
DEL22/02/2017.....

Rev. 01 – febbraio 2017

Sommario

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 DIVIETO DI FRAZIONAMENTO.....	3
PARTE II – AFFIDAMENTO DI LAVORI	3
Art. 3 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI.....	3
Art. 4 PUBBLICITA' DEGLI AFFIDAMENTI.....	4
Art. 5 REQUISITI DEGLI AFFIDATARI.....	4
Art. 6 CONTROLLI E VERIFICHE.....	4
Art. 7 AFFIDAMENTO INCARICO.....	4
Art. 8 CONTABILITA'.....	5
PARTE III – AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE	5
Art. 9 AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE.....	5
PARTE IV – NORME FINALI	5
Art. 10 MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	5
Art. 11 NORME DI COORDINAMENTO.....	5
Art. 12 ENTRATA IN VIGORE.....	6



PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture sotto i 40.000,00 euro, messi in atto da Arte Genova, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
2. Gli affidamenti di cui sopra rispettano i principi di trasparenza, efficienza, economicità cui si ispira tutta l'attività negoziale svolta da Arte Genova.

Art. 2 DIVIETO DI FRAZIONAMENTO.

1. Gli affidamenti e le gare non potranno essere frazionati artificialmente allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina di cui al presente Regolamento, eludendo le previsioni normative di cui al D. Lgs. 50/2016.

PARTE II – AFFIDAMENTO DI LAVORI

Art. 3 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI.

1. Qualora Arte Genova intenda affidare un contratto di lavori inferiore ai 40.000,00 euro ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il Dirigente della Struttura competente, procederà a richiedere tre preventivi ad imprese iscritte nell'apposito elenco di operatori economici utilizzato anche per l'affidamento di lavori tramite procedura negoziata, qualora si tratti di lavorazioni rinvenibili nell'elenco stesso, o a imprese presenti sul mercato qualora le qualificazioni richieste non siano presenti tra le imprese inserite nel citato elenco.
2. La richiesta di preventivi di cui al comma 1 avverrà con lettera di richiesta inviata alle imprese, individuate dall'Ufficio Appalti nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento. L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa entro un giorno ed un ora prefissati, dovrà essere prevista l'apertura in seduta pubblica delle offerte alla presenza del Responsabile del Procedimento (R.U.P.) o del Dirigente della Struttura competente e di due testimoni tra cui il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti. Della seduta sarà redatto, a cura del R.U.P. o del Dirigente della Struttura, apposito verbale.
3. Potrà venire assegnato alle imprese un termine per la presentazione del preventivo non inferiore a tre giorni; l'incarico, previe verifiche di cui al successivo art. 6, verrà affidato all'operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso tra i preventivi pervenuti mediante Decreto dell'Amministratore Unico o, nell'ambito delle deleghe conferite da quest'ultimo, mediante Provvedimento Dirigenziale. Saranno approvati con Provvedimento Dirigenziale, inoltre, i singoli affidamenti di importo inferiore a 5000,00 euro.
4. Sarà possibile prescindere dalla richiesta di preventivi nei seguenti casi:

- a) Quando l'importo dei lavori sia inferiore a 5.000,00 euro;
 - b) Quando risulti l'esigenza di lavorazioni che si qualificano per peculiari tipologie e qualità non riscontrabili facilmente sul mercato o per la particolare qualificazione del prestatore o particolare esperienza nella materia oggetto dell'incarico;
 - c) Quando la lavorazione di un determinato operatore economico risulti indispensabile per attivare o mantenere rapporti di sinergia o coordinamento con altri soggetti con cui Arte Genova stia già operando;
 - d) Quando la prestazione di lavoro sia espletabile unicamente da un determinato operatore economico;
 - e) Quando sussistano particolari ragioni di urgenza in relazione all'incolumità di persone, beni o interruzione di servizi pubblici.
5. Nel caso di affidamento diretto la motivazione dovrà essere formulata nel provvedimento di assegnazione.
6. Per gli affidamenti inferiori a 3.000,00 euro tale motivazione è richiesta in forma sintetica e dovranno comunque essere rispettati i principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità.

Art. 4 PUBBLICITA' DEGLI AFFIDAMENTI.

1. Gli esiti delle procedure di affidamento sopra i 5000,00 euro disciplinate dal presente Regolamento saranno pubblicati sul sito Internet dell'Azienda, in ottemperanza all'art. 1, comma 32 della L. 190/2012.

Art. 5 REQUISITI DEGLI AFFIDATARI.

1. Gli aggiudicatari/executori degli appalti affidati mediante le procedure previste dal presente Regolamento dovranno risultare in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti dal D. Lgs. 50/2016.

Art. 6 CONTROLLI E VERIFICHE.

1. L'Azienda, prima di procedere all'affidamento diretto di lavori, richiederà all'operatore economico individuato una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento di incarichi pubblici (v. allegato 1).
2. L'Azienda si riserva la possibilità di verificare le dichiarazioni rese mediante acquisizione dei relativi certificati/attestazioni presso le P.A. di riferimento.
3. Prima dell'affidamento dell'incarico, il R.U.P. acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'affidatario.

Art. 7 AFFIDAMENTO INCARICO

1. L'incarico ad eseguire mediante affidamento diretto le prestazioni avverrà mediante lettera/contratto sottoscritta dal Dirigente della Struttura proponente e dal Dirigente della Struttura Amministrazione e Gestione e con visto del Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti che individuerà:

- a) L'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo previsto;
- b) Le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) L'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- d) Le penali in caso di ritardo;
- e) L'indicazione di termini di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell'operatore economico.

Art. 8 CONTABILITA'.

1. Come previsto all'art. 210 del D.P.R. 207/2010, la contabilità potrà essere redatta in forma semplificata mediante apposizione sulla fattura di spesa del visto del Direttore dei lavori, che attesti la corrispondenza quantitativa e qualitativa del lavoro eseguito con quanto fatturato. Il relativo pagamento sarà subordinata alla verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dall'affidatario.

PARTE III – AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE.

Art. 9 AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE.

1. L'Azienda effettuerà di norma gli affidamenti di servizi e forniture aderendo alle convenzioni sottoscritte dalla S.U.A.R. secondo quanto determinato dalla apposita convenzione per la gestione associata della S.U.A.R. sottoscritta tra la Prefettura, la Regione Liguria e gli Enti aderenti. Nel caso in cui il servizio o la fornitura necessari non siano ricompresi tra quelli affidati tramite convenzione dalla S.U.A.R., l'Azienda procederà all'individuazione dell'affidatario in analogia con quanto indicato agli art. 3 e seguenti della Parte II del presente Regolamento.
2. Per gli affidamenti di servizi e forniture le funzioni di R.U.P. saranno, di norma, svolte dal Dirigente della Struttura proponente.
3. Per i servizi di ingegneria e architettura si rimanda allo specifico Regolamento aziendale.

PARTE IV – NORME FINALI

Art. 10 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con decreto dell'Amministratore Unico

Art. 11 NORME DI COORDINAMENTO

1. Per tutto quanto non regolato dal presente Regolamento si rimanda alle norme nazionali e regionali che regolamentano la materia.
2. L'entrata in vigore di normativa modificativa e vincolante determina l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è da considerarsi annullato il previgente Regolamento aziendale per l'Esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con decreto n. 27689 del 12 Settembre 2011.

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione con decreto dell'Amministratore Unico.